



## **Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012<sup>1</sup> sulla liquidità è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza «franchi svizzeri» è sostituito con «franchi».*

<sup>2</sup> *Negli allegati «istituto finanziario ai sensi dell'allegato 1» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «istituto finanziario ai sensi dell'allegato 1a».*

#### *Art. 1                    Oggetto e campo di applicazione*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina per le banche ai sensi della LBCR:

- a. esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità;
- b. esigenze relative alla preparazione di valori patrimoniali per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali (esigenze relative alla preparazione).

<sup>2</sup> Essa disciplina inoltre esigenze particolari in materia di liquidità e relative alla preparazione per le banche di rilevanza sistemica.

<sup>3</sup> Si applica anche alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi, salvo diversa disposizione.

<sup>4</sup> L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) emana disposizioni tecniche di esecuzione.

<sup>1</sup>    RS 952.06

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> I valori patrimoniali possono essere conteggiati per l'adempimento di una sola delle seguenti finalità: esigenze in materia di liquidità, esigenze particolari in materia di liquidità, esigenze relative alla preparazione o esigenze particolari relative alla preparazione.

*Titolo prima dell'art. 17t**Abrogato**Art. 17t, rubrica*

Semplificazioni per banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5

*Titolo dopo l'art. 17t***Capitolo 3a: Esigenze relative alla preparazione***Art. 17u*      Principi

<sup>1</sup> Le banche devono preparare valori patrimoniali per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS o da una banca centrale estera.

<sup>2</sup> Nella preparazione dei valori patrimoniali, devono soddisfare le condizioni per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità stabilite dalla BNS o dalla rispettiva banca centrale estera.

<sup>3</sup> I valori patrimoniali devono essere in ogni momento non gravati e disponibili senza restrizioni.

<sup>4</sup> Le banche devono preparare i valori patrimoniali in funzione dei loro rischi di liquidità. I valori patrimoniali da preparare devono coprire in particolare i rischi che il requisito LCR non copre o non copre a sufficienza.

<sup>5</sup> Le banche devono adottare le misure legali e operative necessarie per la preparazione dei valori patrimoniali.

<sup>6</sup> Il presente capitolo non si applica:

- a. alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi;
- b. alle succursali e alle rappresentanze di banche estere in Svizzera;
- c. alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR<sup>2</sup>.

*Art. 17v* Determinazione del volume dei valori patrimoniali da preparare

<sup>1</sup> Le banche devono valutare i loro rischi di liquidità al fine di determinare il volume necessario di valori patrimoniali da preparare. Nella valutazione devono considerare in particolare i seguenti indicatori di rischio:

- a. durata delle posizioni nei passivi di bilancio in rapporto a quella negli attivi di bilancio;
- b. rischi di liquidità particolari derivanti dal modello aziendale.

<sup>2</sup> Il volume dei valori patrimoniali da preparare deve essere calcolato in franchi.

*Art. 17w* Valutazione dell'adempimento delle esigenze relative alla preparazione

<sup>1</sup> La FINMA valuta i rischi di liquidità stimati dalle banche e se le misure legali e operative da esse adottate sono adeguate.

<sup>2</sup> Qualora la FINMA ritenga che la banca non abbia soddisfatto le esigenze relative alla preparazione, può richiedere che questa adotti le misure necessarie a tale scopo.

<sup>3</sup> La FINMA lavora in stretta collaborazione con la BNS ai fini della valutazione dell'adempimento delle esigenze relative alla preparazione.

*Art. 17x* Modifica delle condizioni delle banche centrali

<sup>1</sup> Qualora la BNS modifichi condizioni che possono ripercuotersi sul volume dei valori patrimoniali da preparare, segnatamente condizioni concernenti i valori patrimoniali accettati o le riduzioni del valore dovute al rischio, consulta previamente la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

<sup>2</sup> Qualora la BNS o una banca centrale estera modifichi condizioni che si ripercuotono sul volume dei valori patrimoniali preparati, le banche devono garantire di porre rimedio a un eventuale mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione risultante dalla modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

<sup>3</sup> Le banche devono informare senza indugio la FINMA sul mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione.

<sup>4</sup> Se alla scadenza del termine di tre mesi la banca non ha posto rimedio al mancato adempimento, si applica l'articolo 17<sup>z</sup><sup>ter</sup> capoversi 2, 3 e 4.

*Art. 17y* Ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere

I valori patrimoniali preparati per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere sono computabili a livello di gruppo finanziario e a livello delle unità di cui all'articolo 19a capoverso 1 lettere c e d per l'adempimento delle esigenze secondo il presente capitolo:

- a. se servono a coprire i rischi di liquidità di cui all'articolo 17v che insorgono nella rispettiva Giurisdizione in succursali subordinate o unità consolidate delle banche;

- b. nella misura in cui superino la copertura dei rischi di liquidità di cui alla lettera a, nel caso in cui il sostegno alla liquidità ottenuto dalla banca centrale estera è liberamente trasferibile all'interno del gruppo finanziario in situazioni di stress.

*Art. 17z* Computabilità delle HQLA

Le HQLA detenute sono computabili per l'adempimento delle esigenze relative alla preparazione, nella misura in cui esse superano il requisito LCR secondo l'articolo 14 capoverso 1.

*Art. 17z<sup>bis</sup>* Adempimento delle esigenze relative alla preparazione all'interno di un gruppo finanziario

<sup>1</sup> Le esigenze relative alla preparazione devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di singolo istituto.

<sup>2</sup> Un'eventuale eccedenza di valori patrimoniali preparati di un'unità di un gruppo finanziario può essere computata a un'altra unità dello stesso gruppo finanziario per l'adempimento delle esigenze relative alla preparazione, se la liquidità può essere trasferita a tale unità in situazioni di stress.

*Art. 17z<sup>ter</sup>* Mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione

<sup>1</sup> Il mancato adempimento delle esigenze relative alla preparazione è ammesso in circostanze straordinarie.

<sup>2</sup> Le banche devono comunicare senza indugio alla FINMA se si verifica o si profila un mancato adempimento.

<sup>3</sup> Esse devono presentare immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali sono le misure e il termine previsti per raggiungere nuovamente il volume di valori patrimoniali da preparare. La FINMA approva il termine e a tal fine tiene conto delle circostanze straordinarie.

<sup>4</sup> Se il volume di valori patrimoniali da preparare non è nuovamente raggiunto alla scadenza del termine, la FINMA può adottare misure appropriate.

*Art. 17z<sup>quater</sup>* Obbligo di comprova e di documentazione

<sup>1</sup> Le banche devono essere in grado di comprovare l'adempimento delle esigenze di cui al presente capitolo.

<sup>2</sup> Esse devono documentare che adempiono le condizioni della BNS o della rispettiva banca centrale estera per i valori patrimoniali preparati e che in ogni momento tali valori patrimoniali non sono gravati e sono disponibili senza restrizioni.

<sup>3</sup> Esse devono inoltrare alla BNS le informazioni necessarie mediante un formulario (documentazione sulla preparazione). L'inoltro deve rispettare la seguente frequenza:

- a. banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR<sup>3</sup>: semestralmente, entro 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del semestre e dell'anno;
- b. banche di rilevanza sistemica: mensilmente, entro 15 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese.

<sup>4</sup> La FINMA stabilisce la forma e il contenuto della documentazione sulla preparazione.

<sup>5</sup> La FINMA può definire speciali obblighi di notifica per le banche che hanno preparato un importante volume di valori patrimoniali per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità da una banca centrale estera.

<sup>6</sup> In circostanze straordinarie la FINMA può ordinare che l'inoltro della documentazione sulla preparazione avvenga con maggiore frequenza.

*Titolo prima dell'art. 18*

### **Capitolo 3b: Comunicazione e rilevamento di ulteriori dati**

#### **Sezione 1: Esigenze quantitative per depositi privilegiati**

*Titolo prima dell'art. 18a*

#### **Sezione 2: Indicatori di osservazione**

*Titolo prima dell'art. 18b*

### **Capitolo 3c: Compiti della società di audit**

*Art. 18b*

<sup>1</sup> Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica, la società di audit verifica se:

- a. le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità secondo il capitolo 3, la sezione 1 del capitolo 3b e le disposizioni di esecuzione della FINMA nonché le esigenze relative alla preparazione secondo il capitolo 3a sono soddisfatte; e
- b. le informazioni inerenti alla documentazione sulla liquidità, alla documentazione sul finanziamento, alla documentazione sulla preparazione e - se richiesto dalla FINMA - agli indicatori di osservazione sono corrette.

<sup>2</sup> Essa conferma il risultato della verifica.

<sup>3</sup> RS 952.02

*Art. 19, rubrica, e cpv. 2*

Esigenze particolari in materia di liquidità e relative alla preparazione

<sup>2</sup> Esse devono preparare sufficienti valori patrimoniali al fine di soddisfare le esigenze del presente capitolo. Se il volume di valori patrimoniali da preparare secondo il presente capitolo è inferiore al volume di valori patrimoniali da preparare secondo il capitolo 3a, è determinante quest'ultimo.

*Art. 19a**Ex art. 20**Art. 19a cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Le esigenze particolari in materia di liquidità e relative alla preparazione devono essere soddisfatte a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LISFi da:

*Titolo dopo l'art. 19a***Sezione 1a: Esigenze particolari in materia di liquidità: disposizioni generali***Art. 20* Portata delle esigenze particolari in materia di liquidità

Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:

- a. le esigenze di base;
- b. le esigenze aggiuntive della FINMA specifiche all'istituto.

*Art. 20a cpv. 4*

<sup>4</sup> È computabile come valore patrimoniale il 30 per cento della differenza tra la liquidità che una banca centrale può concedere a una banca in base ai valori patrimoniali da essa preparati, ad eccezione di eventuali eccedenze delle HQLA a seguito dell'adempimento delle esigenze secondo l'articolo 14 capoverso 1 e delle esigenze particolari in materia di liquidità secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera a, e i valori patrimoniali da preparare conformemente all'articolo 25b, se la differenza risulta positiva.

*Art. 20b, frase introduttiva*

<sup>1</sup> La banca soddisfa le esigenze particolari in materia di liquidità, se:

*Titolo dopo l'art. 20b*

## **Sezione 2: Esigenze particolari in materia di liquidità: esigenze di base**

*Titolo dopo l'art. 24*

### **Sezione 2a: Esigenze particolari in materia di liquidità: esigenze aggiuntive specifiche all'istituto**

*Titolo dopo l'art. 25a*

#### **Sezione 2b: Esigenze particolari relative alla preparazione**

*Art. 25b*            Rischi da coprire

Oltre alle esigenze del capitolo 3 e del capitolo 4 sezioni 1–2a le banche di rilevanza sistemica devono preparare valori patrimoniali sufficienti per coprire il fabbisogno supplementare di liquidità risultante dai rischi seguenti:

- a. rischio di un maggiore deflusso di depositi a motivo di un comportamento di prelievo da parte di clienti privati e di piccole imprese, corrispondente a quello osservato presso istituti non finanziari;
- b. rischio di un maggiore deflusso di depositi operativi di clienti commerciali o grandi clienti per i giorni di calendario 1–30, corrispondente al rischio di maggiore deflusso di depositi non operativi;
- c. rischio di deflussi eccedenti i deflussi di cui all'articolo 23 capoverso 2 per i giorni di calendario 31–90 a motivo di un prelievo di depositi più rapido;
- d. rischio di minori afflussi derivanti da crediti contrattuali nei confronti di clienti privati, piccole imprese, istituti non finanziari e altre persone giuridiche a motivo del rinnovo di crediti per i giorni di calendario 1–30;
- e. rischio di minori afflussi derivanti da crediti contrattuali nei confronti di istituti finanziari, ad eccezione di controparti all'interno del gruppo, a motivo del rinnovo di depositi per i giorni di calendario 1–30 e a motivo del rinnovo di prestiti non garantiti per i giorni di calendario 31–90.

*Art. 25c*            Calcolo del fabbisogno supplementare di liquidità

Ai fini del calcolo del fabbisogno supplementare di liquidità per l'adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione occorre ponderare, per ogni rischio secondo l'articolo 25b, le categorie di deflusso e di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 9 e 10 e dedurre dal risultato la seguente liquidità:

- a. dai valori patrimoniali da preparare per coprire il fabbisogno di liquidità risultante dal rischio secondo l'articolo 25b lettera a deve essere dedotto il

deflusso di fondi calcolato secondo l'articolo 16 capoverso 3 derivante dalle stesse categorie;

- b. dai valori patrimoniali da preparare per coprire il fabbisogno di liquidità risultante dal rischio secondo l'articolo 25*b* lettera b deve essere dedotto il deflusso di fondi calcolato secondo l'articolo 16 capoverso 3 derivante dalle stesse categorie;
- c. dai valori patrimoniali da preparare per coprire il fabbisogno di liquidità risultante dal rischio secondo l'articolo 25*b* lettera c deve essere dedotto il deflusso di fondi calcolato secondo l'articolo 23 derivante dalle stesse categorie;
- d. dai valori patrimoniali da preparare per coprire il fabbisogno di liquidità risultante dal rischio secondo l'articolo 25*b* lettera d deve essere dedotto il mancato afflusso di fondi calcolato secondo l'articolo 22 derivante dalle stesse categorie;
- e. dai valori patrimoniali da preparare per coprire il fabbisogno di liquidità risultante dal rischio secondo l'articolo 25*b* lettera e deve essere dedotta la liquidità calcolata secondo l'articolo 16 capoverso 5 in combinato disposto con l'allegato 3 numero 5.3 e l'articolo 23 capoverso 3 in combinato disposto con l'allegato 7 numero 2 derivante dalle stesse categorie.

*Art. 25d* Applicabilità di disposizioni del capitolo 3*a* alle esigenze particolari relative alla preparazione

Gli articoli seguenti si applicano alle esigenze particolari relative alla preparazione:

- a. articolo 17*u* capoversi 3 e 5 sui principi riguardanti la preparazione dei valori patrimoniali;
- b. articolo 17*u* capoverso 2 e articolo 17*x* sulle condizioni delle banche centrali;
- c. articolo 17*v* capoverso 2 sulla valuta per il calcolo del volume dei valori patrimoniali da preparare;
- d. articolo 17*y* sull'ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali estere;
- e. articolo 17*z*<sup>bis</sup> sull'adempimento delle esigenze relative alla preparazione all'interno di un gruppo finanziario;
- f. articolo 17*z*<sup>quater</sup> sull'obbligo di comprova e di documentazione.

*Art. 25e* Computabilità delle HQLA

Ad eccezione dei valori patrimoniali calcolati conformemente all'articolo 20*a* capoverso 4, le HQLA detenute sono computabili per l'adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione, nella misura in cui superino il requisito LCR secondo l'articolo 14 capoverso 1 e le esigenze particolari in materia di liquidità secondo l'articolo 20*b* capoverso 1 lettera a.



*Art. 25f*           Adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione

<sup>1</sup> La banca soddisfa le esigenze particolari relative alla preparazione, se:

- a. la media giornaliera dei valori di liquidità dei valori patrimoniali computabili del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento corrisponde in ogni momento almeno alla media giornaliera del fabbisogno supplementare di liquidità di tale periodo risultante dalle esigenze particolari relative alla preparazione; e
- b. il valore di liquidità dei valori patrimoniali computabili corrisponde in ogni momento almeno all'80 per cento del fabbisogno di liquidità risultante dalle esigenze particolari relative alla preparazione.

<sup>2</sup> I valori patrimoniali preparati per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS o da banche centrali estere, approvati dalla FINMA come misura che genera liquidità nel piano di stabilizzazione della banca di cui all'articolo 64 OBCR<sup>4</sup>, possono essere considerati al valore di liquidità come valori patrimoniali computabili per l'adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione.

*Art. 26, rubrica, e cpv. 3*

Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità o delle esigenze particolari relative alla preparazione

<sup>3</sup> In caso di mancato adempimento delle esigenze particolari relative alla preparazione si applica l'articolo 17<sup>z<sup>ter</sup></sup>.

*Art. 28 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il presente capitolo. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità delle unità di cui all'articolo 19a.

*Art. 29*           Compiti della società di audit

Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica la società di audit conferma il rendiconto riguardante le esigenze quantitative particolari in materia di liquidità e le esigenze particolari relative alla preparazione delle banche di rilevanza sistemica e la loro osservanza.

*Art. 31d*           Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Le esigenze secondo il capitolo 3a e il capitolo 4 sezioni 1., 2b. e 3 nella versione della modifica del ... devono essere soddisfatte al più tardi entro il 1° gennaio 2033.

<sup>2</sup> Per le banche di rilevanza sistemica l'obbligo di inoltrare la documentazione sulla preparazione secondo gli articoli 17<sup>z<sup>quater</sup></sup> capoverso 3 lettera b e 25d lettera g inizia sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>4</sup>   RS 952.02

<sup>3</sup> Per le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR<sup>5</sup> l'obbligo di inoltrare la documentazione sulla preparazione secondo l'articolo 17<sup>z<sup>quater</sup></sup> capoverso 3 lettera a inizia un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>4</sup> Al più tardi nel 2033 il DFF presenterà al Consiglio federale un rapporto in cui valuterà, in considerazione del principio della proporzionalità secondo l'articolo 5, se lo stato dei preparativi delle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR<sup>6</sup> per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali è sufficiente al fine di coprire i rischi di liquidità di cui all'articolo 17v.

II

<sup>1</sup> L'allegato 5 è modificato come segue:

*All. 5 n. 6.1*

**Categorie RSF**

**Fattore  
di  
ponderaz  
ione  
(percentu  
ale)**

6.1    Margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, mediante titoli o altri attivi e contributi pagati in contanti o mediante altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale, salvo se ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti o mediante altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato; in tal caso si applica il fattore RSF più elevato

85

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 9 e 10 secondo la versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....

<sup>2</sup> L'articolo 20a capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2033.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>5</sup>    RS 952.02  
<sup>6</sup>    RS 952.02

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

Consultazione

*Allegato 9*  
(art. 25c)

## **Deflussi di fondi e tassi di deflusso per le banche di rilevanza sistemica ai fini della preparazione di valori patrimoniali per l'ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali**

| Categorie di deflusso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tasso di deflusso<br>(percentuale) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Rischio secondo l'articolo 25b lettera a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 1.1 Depositi di clienti privati con un volume fino a 1,5 milioni di franchi e depositi di piccole imprese con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| 1.1.1 depositi stabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                 |
| 1.1.2 depositi meno stabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                 |
| 1.2 Depositi di clienti privati con un volume superiore a 1,5 milioni di franchi e con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                 |
| <b>2. Rischio secondo l'articolo 25b lettera b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 2.1 Depositi operativi di tutte le controparti, completamente coperti dalla garanzia dei depositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                 |
| 2.2 Depositi operativi di tutte le controparti, non completamente coperti dalla garanzia dei depositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                 |
| <b>3. Rischio secondo l'articolo 25b lettera c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 3.1 Depositi a vista e a termine di clienti privati con un volume fino a 1,5 milioni di franchi e depositi a vista e a termine di piccole imprese con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario                                                                                                                                                                        |                                    |
| 3.1.1 depositi stabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                 |
| 3.1.1 depositi meno stabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                 |
| 3.2 Depositi a vista e a termine di clienti privati con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario e con un volume superiore a 1,5 milioni di franchi, compresi i depositi operativi e i depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico nonché banche multilaterali di sviluppo | 27                                 |
| 3.3 Depositi stabili di clienti privati e di piccole imprese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

| Categorie di deflusso                                                                                                                                                                                                                                                         | Tasso di deflusso<br>(percentuale) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 15<br/>a 60 giorni di calendario</li><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 11,25<br/>a 90 giorni di calendario</li></ul>                                  |                                    |
| 3.4 Depositi meno stabili di clienti privati con un volume fino<br>a 1,5 milioni di franchi e depositi meno stabili di piccole<br>imprese:                                                                                                                                    |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 22,5<br/>a 60 giorni di calendario</li><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 17<br/>a 90 giorni di calendario</li></ul>                                   |                                    |
| 3.5 Depositi di clienti privati con un volume superiore a<br>1,5 milioni di franchi e depositi di istituti non finanziari,<br>Governi centrali, banche centrali, enti territoriali<br>subordinati e altri enti di diritto pubblico nonché banche<br>multilaterali di sviluppo |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 31 30<br/>a 60 giorni di calendario</li><li>– con una durata residua o un termine di disdetta da 61 22,5<br/>a 90 giorni di calendario</li></ul>                                   |                                    |

Allegato 10  
(art. 25c)

**Afflussi di fondi e tassi di afflusso per le banche di rilevanza sistemica ai fini della preparazione di valori patrimoniali per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali**

| Categorie di afflusso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tasso di afflusso<br>(percentuale) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Rischio secondo l’articolo 25b lettera d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 1.1 Crediti contrattuali che scadono entro 30 giorni di calendario nei confronti di clienti privati, piccole imprese, istituti non finanziari e tutte le altre persone giuridiche, provenienti da operazioni non menzionate all’allegato 3 numeri 1–4.                                                                                                                  | 0                                  |
| <b>2. Rischio secondo l’articolo 25b lettera e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 2.1 Depositi presso istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1a che scadono entro 30 giorni di calendario, ad eccezione dei depositi presso controparti all’interno del gruppo e dei depositi legati a operazioni secondo l’allegato 3 numeri 1–4                                                                                                                     | 0                                  |
| 2.2 Crediti contrattuali con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 90 giorni di calendario derivanti da prestiti non garantiti nei confronti di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1a, ad eccezione di crediti nei confronti di controparti all’interno del gruppo e di crediti derivanti da afflussi che scadono in tale periodo legati a titoli | 0                                  |